



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.276.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9984]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9984]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9984] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto ed opere connesse: comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "IMPIANTO EOLICO COLLINAS", costituito da 8 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Sorgenia Renewables S.r.l.**, con nota pervenuta il 30/06/2023, ha presentato **istanza** al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato “IMPIANTO EOLICO COLLINAS”, costituito da 8 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che **Sorgenia Renewables S.r.l.**, con nota del 07/07/2023, ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale Valutazioni ambientali la documentazione redatta per la *Relazione archeologica “... con l’obiettivo di rappresentare un quadro il più possibile completo ed esaustivo relativamente agli impatti ambientali connessi al progetto ... richiedendone la pubblicazione e la conseguente valutazioni ai fini istruttori ...”*, fatto non avvenuto a cura dell’autorità competente sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali – benché il patrimonio culturale archeologico sia parte dei fattori ambientali definiti dall’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006 - e per questo trasmessa a cura della Soprintendenza speciale per il PNRR alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente ed alla Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 14/08/2023 sotto citata.


CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 48 MW, costituito da n. 8 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6,0 MW, tutti ricadenti nel territorio del comune di Collinas, dotato ciascuno di un rotore a 3 pale, di diametro pari a 170 metri, montato su torre di sostegno tubolare in acciaio e/o in cemento armato, con altezza al mozzo di 125 metri, per un’altezza complessiva di circa 210 metri. Le opere civili previste comprendono l’esecuzione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori, la realizzazione delle piazzole di montaggio e manutenzione, l’adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all’impianto. Le opere civili previste comprendono l’esecuzione delle fondazioni degli aerogeneratori, da eseguirsi con diverse tipologie (plinto e plinto su pali), la realizzazione delle piazzole di montaggio e manutenzione (di ampiezza complessiva pari a 9.513 mq durante la fase di montaggio, ridotta a 2.580 mq durante la fase di esercizio), l’adeguamento o ampliamento della rete viaria esistente, per circa 3 km, e la realizzazione di nuova viabilità, per circa 6,84 km. L’area di cantiere, della dimensione di circa 10.000 mq, sarà allestita in prossimità dell’aerogeneratore CO02. Sono altresì previsti scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati, per il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna. La soluzione di connessione alla R.T.N., prevede la posa in opera di un cavidotto interrato in media tensione (30kV), il cui tracciato si svilupperà principalmente lungo la viabilità esistente, tramite il quale l’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori verrà convogliata alla sottostazione elettrica (SSE) di trasformazione AT/MT di proprietà della Proponente, che sarà collegata in antenna ad una nuova stazione elettrica (SE) di smistamento a 380/150/36 kV della RTN, da inserirsi in modalità entra-esce sulla

linea a 380 kV "Ittiri-Selargius". L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di colline ed altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. L'areale di studio ove saranno collocati gli aerogeneratori, nel comune di Collinas, è parte di un territorio rurale dedito da secoli all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini poderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi. Il territorio agricolo è inoltre caratterizzato dai lunghi muretti a secco della tradizione costruttiva locale, dal 2018 parte del patrimonio immateriale UNESCO, e dai resti di insediamenti rurali storici, le barrache e le caratteristiche pinnette (costruzioni circolari per il ricovero dei pastori). Il sito è accerchiato da una costellazione di piccoli centri urbani in gran parte di origine medievale quali: Collinas a circa 1,3 km, Villanovaforru a circa 1,5 km, Gonnostramatza a circa 2,3 km, Mogoro a circa 3,3 km, Lunamatrona a circa 3,4 km, Siddi a circa 3,5 km, Sardara a circa 2,4 km, Gonnoscodina a circa 4,2 km, Pauli Arbarei a circa 5,5 km, Masullas a circa 5 km, Siris a circa 6,6 km, Simala a circa 6,75 km, Baressa a circa 6,8 km. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0129767 del 07/08/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 24051 dell'8/08/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 17515 del 14/08/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle "aree idonee" di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 14/08/2023, i seguenti elaborati: "COL-52-Relazione archeologica" con i relativi elaborati (trasmessi con APECARGO); "Dati GIS" – in formati vari. Inoltre, si è comunicato quanto segue: "... Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9984), si deve evidenziare a codesti Uffici del MiC che le relative opere si collocano in continuità con quelle dei progetti relativi agli impianti eolici denominati "SERRAS" (ID_VIP 9713), "MARMILLA" (ID_VIP 9789) e "SANLURI-SARDARA" (ID_VIP 10105):



(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 9984 = WTG e cavidotti in BLU; ID_VIP 9713 = WTG e cavidotti in VERDE; ID_VIP 9789 = WTG e cavidotti in ROSSO; ID_VIP 10105 0 WTG e cavidotti in ARANCIONE) ...”;

- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 26369 dell’8/09/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, valutando che “... In relazione al aspetti di natura programmatica: 1. per quanto riguarda le linee guida regionali in materia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 2020 avente ad oggetto “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, si osserva che, sulla base dei contributi istruttori pervenuti, in particolare, da parte delle Amministrazioni comunali interessate dall’intervento, del Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari e del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, le opere proposte interessano aree non idonee, in quanto l’area di intervento è ricca di siti archeologici, di beni paesaggistici e di notevole interesse culturale, nonché di aree vincolate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs. 42/2004. Infine, si segnala che i terreni in agro del Comune di Collinas distinti in catasto al Foglio 4, mappale 119, e Foglio 6, mappale 111, sono accertati come aperti all’esercizio dell’uso civico; ... 3. in riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica comunale, si evidenzia che gli aerogeneratori CO01, CO02, CO05, CO06, CO07, CO08 e relative piazzole e viabilità di progetto ricadono in Zona urbanistica classificata E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo – produttiva, mentre gli aereogeneratori CO03, CO04 e relative opere accessorie ricadono in Area H2 - Zone di pregio paesaggistico: come segnalato dal Comune di Collinas, «il Piano urbanistico comunale [...] non ammette l’installazione di impianti per la creazione di energia elettrica tipo alternativo (es. fonti eoliche, solari o geotermico) se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell’agro di Collinas, o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3.»; 4. come evidenziato dai Comuni interessati, che hanno espresso un forte dissenso alla realizzazione dell’impianto, il progetto contrasta con le linee di sviluppo del territorio previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, improntate sulla valorizzazione in chiave turistica e tutela del ricco patrimonio storico culturale, naturalistico e del paesaggio agrario e sulla valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali, e non tiene conto dell’elevata concentrazione nell’area di altre analoghe iniziative, i cui impatti cumulativi non sono stati adeguatamente valutati. In merito agli aspetti

MA

progettuali: 1. si rileva la presenza di un'analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali non adeguatamente sviluppata e non supportata dalla valutazione dei costi ambientali. Si ritiene che tale analisi debba essere sviluppata, oltre che in funzione di quanto emerso nel quadro di riferimento programmatico, anche tenendo conto della vocazione prevalentemente agricola dell'area. L'analisi, di tipo comparativo, dovrà misurare la soluzione economicamente più vantaggiosa tra varie configurazioni possibili ed essere supportata dall'analisi costi benefici; 2. in merito all'analisi costi benefici, non sviluppata dalla Proponente, si osserva quanto segue: 2.1 l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. I paesaggi rurali di queste regioni sono arricchiti, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. La rete dell'offerta culturale, dei comuni ricadenti nell'area di visibilità, registra centinaia di migliaia di visitatori. Il valore di mercato generato annualmente dalla spesa dei visitatori del circuito dei beni culturali rappresenta un indotto economico in crescita. Le interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate; 2.2 si segnala che la Regione Sardegna ha investito, nella Manovra 2023-2025, risorse pari a € 33.579.200 destinate ai comuni per la valorizzazione, tutela e salvaguardia del circuito dei beni archeologici di epoca nuragica. Ciò al fine di rafforzare e sostenere, assieme all'Associazione "Sardegna verso l'Unesco", il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica all'interno della 'World Heritage List' del patrimonio universale dell'Unesco. Il dossier propone la valorizzazione dell'enorme patrimonio storico e archeologico della Sardegna, rappresentato complessivamente da oltre 10.000 monumenti (tombe dei giganti, pozzi sacri, nuraghi) e la creazione di nuove forme di sviluppo economico; ... 2.4 non è stato analizzato l'effetto barriera cumulato sotto il profilo delle limitazioni alla operazioni di lotta agli incendi boschivi. 2.5 In conclusione, l'impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un rilevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile, in particolare, sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di importanza mondiale. I costi di tali impatti non sono stati indagati, il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne ... 4. con riferimento alle criticità connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, si pone l'accento su quanto rilevato in merito dal C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari nel parere di competenza, ovvero che «tutto l'intervento, in funzione della dimensione degli aerogeneratori, costituisce impedimento all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme» ... Premesso quanto sopra, preme, infine, evidenziare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che ormai riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.06.2023, di ben 10 volte (rif. Econnexion: la mappa delle connessioni rinnovabili - Terna spa) quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione /industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica. Pertanto, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. e tenuto conto dei contributi degli Enti regionali coinvolti e delle posizioni espresse dai Comuni interessati dall'intervento, si ritiene che il progetto, così come proposto, sia singolarmente che, a maggior ragione cumulativamente, comporti impatti, non mitigabili né compensabili, per un territorio, come quello in esame, e ciò, con particolare riferimento alle esternalità negative che un simile progetto determina sul paesaggio, sul tessuto socio-economico esistente, sulle previsioni di sviluppo del territorio, che non può contemplare la presenza di impianti quali quello proposto ...". Alla predetta nota dell'8/09/2023 sono allegate anche le osservazioni prodotte dai Comuni di Villanovaforru (nota prot. n. 4047 del 04/09/2023), di Collinas (nota prot. n. 3529 del 01/09/2023) e di Sanluri (nota prot. n. 21291 del 05/09/2023), dalle quali emerge ugualmente il diffuso e ricco patrimonio culturale archeologico che caratterizza i relativi territorio e, quindi, l'area interessata dal progetto di cui trattasi, tanto da ritenere che la sua realizzazione comporterebbe una lesione degli elementi storico-identitari

del paesaggio, una irrimediabile lesione del proprio ambiente ed un danno alla propria prevalente vocazione agricola, tanto da esprimere un diniego alla sua costruzione;

- d) **Comune di Villanovaforru** nota prot. n. 4083 del 06/09/2023, con la quale sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ulteriori osservazioni sul progetto di cui trattasi, evidenziando ancora che *"... Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame ...* **AMBITI TUTELATI [-]** *L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.); Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias ... - Nuraghe Genna Maria [-] Con Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha dichiarato l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria", di proprietà del Comune di Villanovaforru, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Il Nuraghe "Genna Maria" è inoltre compreso nei 32 siti ammessi nel 2021 all'attenzione della commissione UNESCO. Tali siti sono stati scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l'età del bronzo. Sono in corso gli studi propedeutici alla creazione del Dossier definitivo, che tiene conto del Preliminary Assesment all'interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di epoca nuragica per l'ammissione al "patrimonio dell'umanità", e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco. Il paesaggio storico assume un'importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell'Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un'ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali. L'analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l'individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l'insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle "unità paesaggistiche" di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie. L'Unesco raccomanda di individuare gli elementi di "pressione" oggi esistenti e di provvedere all'eliminazione ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l'intero comparto. Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche: - la CORE ZONE genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza. - la BUFFER ZONE individua un'ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all'interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori*

MA

aree di rispetto o di attenzione esistenti (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico; le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l'integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato. All'interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti. L'ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali. Sono in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l'organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell'area archeologica. Il DICAAR esprime le seguenti criticità: Il progetto definitivo di Impianto Eolico redatto da Sorigenia Renewables S.R.L. di Milano, in particolare a seguito dell'esame delle tavole COL-05 (5-5-2023), evidenzia interventi assolutamente incompatibili con i valori di tutela del sito di Genna Maria e dei territori circostanti inclusi nel programma di candidatura Unesco. Rimandando alle valutazioni tecniche di dettaglio degli apparati previsti si rileva che: - La prevista presenza di pale eoliche-aerogeneratori di grande dimensione è causa di un impatto visivo diretto sul complesso monumentale di Genna Maria, capace di distruggere l'armonia percettiva che da esso si gode verso i territori circostanti, sostanzialmente integri sul piano paesaggistico. - La previsione delle nuove viabilità inserite in progetto costituisce pregiudizio degli attuali assetti organizzativi del territorio, testimonianza di assetti storici e basati su una limitatissima viabilità locale, ad oggi perfettamente funzionale alle attività agro-pastorali, produttive e ricettive esistenti. Il delicato restauro di tale viabilità esistente, con primario riguardo verso i numerosissimi ulteriori siti di interesse culturale, di epoca nuragica, antica, medievale e moderna, sarà misurata e corredata di elementi progettuali funzionali a mantenere le originarie armonie dei luoghi. Gli interventi previsti nel progetto Sorigenia sono assolutamente estranei a tali logiche e pertanto impattanti negativamente sugli equilibri paesaggistici e culturali del territorio in relazione con il sito di Genna Maria. - Linee di cavidotti, piazzole, aree di cantiere sono causa di ulteriori modifiche non compatibili con i su elencati lineamenti paesaggistici. Si segnala agli Enti Locali che il progetto costituisce grave pregiudizio nel processo di candidatura UNESCO in corso. L'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individua una "fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici. Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel caso concreto, un aerogeneratore è previsto a soli 750 metri dal Nuraghe Genna Maria. In ogni caso detti aerogeneratori, alti oltre 200 metri, sarebbero ben visibili da tutta l'area e nella fattispecie, si rimanda agli allegati Allegato 3 - Carta IGM dei siti archeologici e Allegato 4 - Catalogo dei siti Archeologici ... Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona ... In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego

MA

dell'Amministrazione Comunale ...", allegando un ulteriore documento intitolato "catalogo dei siti archeologici censiti nel territorio di Villanovaforru";

e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 27078 del 14/09/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni integrative relative al parere reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna con la nota prot. n. 33438 del 13/09/2023;

f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 19187 del 24/10/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico i numerosi beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale, pp. 1-6):

"A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] 1.2. Beni archeologici [-] 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze. Esaminata la documentazione progettuale trasmessa si comunica che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004 [:]

1. *il nuraghe Miale Craba a Collinas, tutelato ai sensi del Decreto n. 16 del 12 febbraio 2018, distante circa 2772 m dall'aerogeneratore n.1, 2042 m dall'aerogeneratore n.2, 1544 m dall'aerogeneratore n.3, 540 m dall'aerogeneratore n.4, 1453 m circa dall'aerogeneratore n.5, e 2306 m dall'aerogeneratore n.6;*
2. *il nuraghe Scala S'Egua a Collinas, tutelato ai sensi del Decreto n. 141 del 24 novembre 2017, distante circa 2480 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1681 m dall'aerogeneratore n.2, circa 1403 m dall'aerogeneratore n.3, circa 955 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1708 m dall'aerogeneratore n.5 e circa 2456 m dall'aerogeneratore n.6;*
3. *le Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela a Collinas, tutelate ai sensi del Decreto n. 141 del 24 novembre 2017, distanti circa 1538 m dall'aerogeneratore n.1, circa 625 m dall'aerogeneratore n.2, circa 1237 m dall'aerogeneratore n.3, circa 2158 m dall'aerogeneratore n.4 e circa 2849 m dall'aerogeneratore n.5;*
4. *la Tomba nuragica di Sa Terra de su Muru a Collinas tutelate ai sensi del Decreto n. 155 del 14 dicembre 2017, distante circa 2967 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1926 m dall'aerogeneratore n.5, circa 1072 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 992 m dall'aerogeneratore n.7;*
5. *la sorgente e strutture romane di Santa Maria Angiargia o di Su Angiu a Collinas, tutelate ai sensi del Decreto n. 99 del 07 settembre 2017, distanti circa 2718 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1854 m dall'aerogeneratore n.2, circa 1776 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1089 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1568 m dall'aerogeneratore n.5, e circa 2217 m dell'aerogeneratore n.6;*
6. *il nuraghe Pranu Aidu a Gonnostramatza, tutelato ai sensi del Decreto 81 del 5 agosto 2017, distante circa 2694 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1570 m dall'aerogeneratore n.4, circa 2127 m dall'aerogeneratore n.5 e circa 2990 m dall'aerogeneratore n. 6;*
7. *il nuraghe Bingia 'e Monti a Gonnostramatza, tutelato ai sensi del Decreto 2 del 25 gennaio 2017, distante circa 2080 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1079 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1913 m dall'aerogeneratore n.5 e circa 2843 m dall'aerogeneratore n. 6;*
8. *la Tomba di Giganti di Bingia 'e Monti a Gonnostramatza, tutelata ai sensi del Decreto 1 del 25 gennaio 2017, distante circa 2123 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1333 m dall'aerogeneratore n.4, circa 2138 m dall'aerogeneratore n.5 e circa 2843 m dall'aerogeneratore n. 6;*
9. *la Domus de janas di Bingia'e Monti a Gonnostramatza, tutelata ai sensi del Decreto 263 del 16 dicembre 2016, distante circa 2142 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1316 m dall'aerogeneratore n.4, e circa 2114 m dall'aerogeneratore n.5;*
10. *il nuraghe Sa Fogaia a Siddi, tutelato ai sensi del Decreto 151 del 30 giugno 2006, distante circa 2467 m dall'aerogeneratore n.7;*
11. *il nuraghe Pala Merenzia a Mogoro tutelato ai sensi del Decreto 264 del 16 dicembre 2016, distante circa 1905 m dall'aerogeneratore n.1, circa 2537 m dall'aerogeneratore n.2, e circa 2018 m dall'aerogeneratore n.3;*

MA

12. *il nuraghe Genna Maria a Villanovaforru, tutelato ai sensi del Decreto 70 del 9 agosto 2023, distante circa 2449 m dall'aerogeneratore n.6, circa 1524 m dall'aerogeneratore n.7 e circa 800 m dall'aerogeneratore n.8;*
13. *il complesso nuragico di Pinn'e Maiolu a Villanovaforru, tutelato ai sensi del D.M. 70 del 12 gennaio 1982, ex Lege 1089/1939, distante circa 1706 m dall'aerogeneratore n.7 e circa 1698 m dall'aerogeneratore n.8;*
14. *il nuraghe Predi Ara a Sanluri, tutelato ai sensi del Decreto n. 80 del 25 gennaio 2022, distante circa 2032 m dalla linea del cavidotto;*
15. *il nuraghe Geni a Sanluri, tutelato ai sensi del Decreto n. 82 del maggio 2016, distante circa 1332 m dalla linea del cavidotto;*
16. *il nuraghe Monte Concali a Collinas, tutelato ai sensi del Decreto 98 del 28 settembre 2023, distante circa 1835 m dall'aerogeneratore n.4, circa 794 m dall'aerogeneratore n.5, circa 314 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 1723 m dall'aerogeneratore n.7;*
17. *il nuraghe Su Concali a Siddi, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 14559-P del 05.09.2023, distante circa 2578 dall'aerogeneratore n.6 e circa 1843 m dall'aerogeneratore n.7;*
18. *il nuraghe Genna Maiu I a Siddi, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 14550-P del 05.09.2023,*
19. *il nuraghe Genna Maiu II a Siddi, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di dichiarazione e verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 15705-P del 19.09.2023,*
20. *il nuraghe Sartarò a Collinas, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di dichiarazione/verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 14335-P del 01.09.2023, distante circa 1447 m dall'aerogeneratore n.1, circa 619 m dall'aerogeneratore n.2, circa 861 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1967 m dall'aerogeneratore n.4 e circa 2766 m dall'aerogeneratore n.5;*
21. *il nuraghe Corruardo a Gonnostramatza, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 14543-P del 05.09.2023, distante circa 2339 m dall'aerogeneratore n.4, distante circa 1427 m dall'aerogeneratore n.5, circa 2083 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 1737 m dall'aerogeneratore n.7,*
22. *il nuraghe Pranu Casti a Siddi, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 14547-P del 05.09.2023, distante circa 2578 m dall'aerogeneratore n.7;*
23. *il nuraghe Sa Corona Arrubia a Collinas, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, , per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 16494-P del 27.09.2023, distante circa 2424 m dall'aerogeneratore n.5, circa 1715 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 1568 m dall'aerogeneratore n.7;*
24. *il nuraghe S'Orcu a Gonnostramatza, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 17672-P del 05.10.2023, distante circa 382 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1420 m dall'aerogeneratore n.5, circa 1720 m dall'aerogeneratore n. 3, circa 2836 m dall'aerogeneratore n.2, circa 2349 m dall'aerogeneratore n.6;*
25. *il nuraghe Liccu a Collinas, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale questo Ufficio ha avviato il procedimento di dichiarazione e verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota protocollo n. 17351-P del 04.10.20230, distante circa 2873 m dall'aerogeneratore n.4, distante circa 1894 m dall'aerogeneratore n.5, circa 1329 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 1737 m dall'aerogeneratore n.7;*

MA

26. *il nuraghe Pitzu Cummu a Lunamatrona, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 2962 m dall'aerogeneratore n.7 e 120 m dalla linea del cavidotto;*
 27. *il santuario nuragico di Sant'Anastasia a Sardara tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 2815 m dall'aerogeneratore n.8;*
 28. *il nuraghe Corti Marini a Villanovaforru, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 2199 m dall'aerogeneratore n.6, circa 803 m dall'aerogeneratore n.7, circa 2679 m dall'aerogeneratore n.8, circa 800 m dall'aerogeneratore n.8 e circa 137 m dalla linea del cavidotto;*
 29. *la Tomba dei Giganti Su Cuaddu de Nixias a Lunamatrona, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 1800 m dall'aerogeneratore n.7;*
 30. *il nuraghe Corona Manna, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 560 m dall'aerogeneratore n. 1, circa 652 m dall'aerogeneratore n. 2, circa 825 m dall'aerogeneratore n. 3, circa 2745 m dall'aerogeneratore n.4;*
 31. *il nuraghe Brodu in Cuccuru a Collinas, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 940 m dall'aerogeneratore n. 1, circa 341 m dall'aerogeneratore n.2, circa 735 m dall'aerogeneratore n.3 e circa 2385 m dall'aerogeneratore n. 4;*
 32. *il nuraghe Serritzi a Sardara, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 1530 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1317 m dall'aerogeneratore n.2, e circa 2387 m dall'aerogeneratore n.3;*
 33. *il nuraghe Setti a Sardara, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 1616 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1859 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2832 m dall'aerogeneratore n. 3;*
 34. *il nuraghe Perra a Sardara, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 2760 m dall'aerogeneratore n.1, e circa 2553 m dall'aerogeneratore n.2;*
 35. *il nuraghe Fenu a Sanluri, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, distante circa 350 m dal percorso del cavidotto.*
- 1.2.c. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna). Nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricadono i seguenti beni:*
1. *il nuraghe ed insediamento punico e romano di Santa Barbara a Mogoro, distante circa 2864 m dall'aerogeneratore n. 3;*
 2. *il nuraghe ed insediamento punico e romano di Siaxi a Mogoro, distante circa 2666 m dall'aerogeneratore n. 3;*
 3. *il nuraghe Is Mindas a Mogoro, distante circa 2972 m dall'aerogeneratore n.1 e circa 2931 m dall'aerogeneratore n.3;*
 4. *il nuraghe Nieddu a Mogoro, distante circa 2640 m dall'aerogeneratore n.1 e circa 2326 m dall'aerogeneratore n.3;*
 5. *il nuraghe Arrubiu a Mogoro, distante circa 2362 m dall'aerogeneratore n.1;*
 6. *il nuraghe Puisteris a Mogoro, distante circa 2675 m dall'aerogeneratore n.1;*
 7. *l'insediamento preistorico di Puisteris a Mogoro, distante circa 2335 m dall'aerogeneratore n.1;*

MA

8. la necropoli romana di Scaba S'Arrus a Mogoro, distante circa 2167 m dall'aerogeneratore n.1;
 9. l'insediamento neolitico, punico e romano di Serra Neula a Mogoro, distante circa 2500 m dall'aerogeneratore n.1;
 10. il nuraghe Santu Domini a Sardara, distante circa 2594 m dall'aerogeneratore n.1, e circa 2857 m dall'aerogeneratore n.2;
 11. il nuraghe Barumeli a Sardara, distante circa 2405 m dall'aerogeneratore n.1, e circa 1795 m dall'aerogeneratore n.2;
 12. il nuraghe Colombus a Sardara, distante circa 2430 m dall'aerogeneratore n.2, e circa 2530 m dall'aerogeneratore n.8;
 13. il nuraghe Camparriga a Sardara, distante circa 2101 m dall'aerogeneratore n.8;
 14. l'insediamento romano Brunco Cresia a Sardara, distante circa 1507 m dall'aerogeneratore n.8;
 15. il nuraghe Arbicci a Sardara, distante circa 2492 m dall'aerogeneratore n.8;
 16. il nuraghe Sincuri a Sardara, distante circa 1998 m dall'aerogeneratore n.8;
 17. il nuraghe Pred'e Piali, distante circa 2660 m dall'aerogeneratore n.8;
 18. -il nuraghe Su Pibizziri a Sardara, distante circa 2904 m dall'aerogeneratore n.8;
 19. il nuraghe Axiurridu a Sardara, distante circa 2650 m dall'aerogeneratore n.2;
 20. il nuraghe San Martino a Sardara, distante circa 2925 m dall'aerogeneratore n.1 e circa 2786 m dall'aerogeneratore n.2;
 21. l'insediamento neo-eneolitico di Pranu Sisinni a Sardara, distante circa 2460 m dall'aerogeneratore n. 2;
 22. l'insediamento punico-romano di Canali Linu, distante circa 1660 m dall'aerogeneratore n. 2.
- A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche [-] Nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricadono i seguenti beni:
1. nuraghe Sueddi a Collinas, distante circa 554 m dall'aerogeneratore n.5, circa 846 m dall'aerogeneratore n.6, circa 1480 m dall'aerogeneratore n. 4 e circa 2270 m dall'aerogeneratore n. 7;
 2. nuraghe Appiu a Collinas, distante circa 640 m dall'aerogeneratore n.7, circa 1600 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 1660 m dall'aerogeneratore n.8;
 3. nuraghe Seddera a Collinas, distante circa 785 m dall'aerogeneratore n.7, circa 1590 m dall'aerogeneratore n.8 e circa 1950 dall'aerogeneratore n. 6;
 4. nuraghe Nurazzolu a Collinas, distante circa 797 m dall'aerogeneratore n. 8, circa 2359 m dall'aerogeneratore n.7 e circa 2592 m dall'aerogeneratore n.6;
 5. Insedimento eneolitico di Mannias a Mogoro, distante circa 2142 m dall'aerogeneratore n. 3 e circa 2996 m dall'aerogeneratore n.4;
 6. Insedimento di età punica e romana di Canalis a Mogoro, distante circa 1608 metri dall'aerogeneratore n.3, circa 2515 m dall'aerogeneratore n. 1, circa 2625 dall'aerogeneratore n.2 e circa 2694 m dall'aerogeneratore n.4;
 7. la Tomba dei Giganti Nieddu a Mogoro, distante circa 2418 m dall'aerogeneratore n.3 e circa 2706 m dall'aerogeneratore n.1;
 8. Insedimento punico e romano di Santa Vittoria a Mogoro, distante circa 2807 m dall'aerogeneratore n.1;
 9. Insedimento punico e romano di Perd'e Funtana a Mogoro, distante circa 1540 m dall'aerogeneratore n.3, circa 2459 m dall'aerogeneratore n.1, circa 2559 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2648 m dall'aerogeneratore n.4;
 10. nuraghe Trobas a Lunamatrona, distante circa 1690 m dall'aerogeneratore n. 7 e circa 96 m dal cavidotto, 11. nuraghe Marramutta a Villanovaforru, distante circa 1343 m dall'aerogeneratore n.8 e 2559 m dall'aerogeneratore n.7,
 12. insediamento Perdu Porcu a Villanovaforru, distante circa 745 m dall'aerogeneratore n.8;
 13. nuraghe Mori Siliqua a Villanovaforru, distante circa 2520 m dall'aerogeneratore n.8,
 14. nuraghe Brunco Masoni Baccas a Sanluri, distante circa 396 m dalla sottostazione, 15. nuraghe e villaggio Brunco S'Omini Mortu a Gonnostramatza, distante circa 2488 m dall'aerogeneratore n.4 e circa 2888 m dall'aerogeneratore n.5.

MA

16. insediamento medievale di Pala Idi a Gonnostramatza, distante circa 2878 m dall'aerogeneratore n.4;
17. pozzo sacro di Trumma Montis a Gonnostramatza, distante circa 2848 m dall'aerogeneratore n.4 e circa 2651 m dall'aerogeneratore n.5;
18. nuraghe Molas a Gonnostramatza, distante circa 2735 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 2982 m dall'aerogeneratore n.7;
19. nuraghe S'ltzeo a Gonnostramatza, distante circa 2785 m dall'aerogeneratore n.4, circa 2114 m dall'aerogeneratore n.5, circa 2102 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 2958 m dall'aerogeneratore n.7;
20. insediamento protostorico di Bau 'e Codinas a Gonnostramatza, distante circa 1654 m dall'aerogeneratore n.4, circa 2102 m dall'aerogeneratore n.5, circa 2309 m dall'aerogeneratore n.3 e circa 2426 m dall'aerogeneratore n.5,
21. insediamento preistorico di Sa Perda 'e S'Impiccu a Gonnostramatza, distante circa 776 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1140 m dall'aerogeneratore n.5, circa 2033 m dall'aerogeneratore n.6 e circa 2770 m dall'aerogeneratore n.3;
22. nuraghe di Pallariu a Gonnostramatza, distante circa 1381 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1372 m dall'aerogeneratore n.4, circa 2381 m dall'aerogeneratore n.5, circa 2386 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2748 m dall'aerogeneratore n.1;
23. nuraghe Brunchiteddus a Gonnostramatza, distante circa 971 m dall'aerogeneratore n.3, circa 2002 m dall'aerogeneratore n.1, circa 2004 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2303 m dall'aerogeneratore n.4.
24. nuraghe Cadrogu a Gonnostramatza, distante circa 883 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1962 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1929 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2215 m dall'aerogeneratore n.4;
25. nuraghe Chiccu Eccis a Gonnostramatza, distante circa 954 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1382 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1945 m dall'aerogeneratore n.2, circa 2335 m dall'aerogeneratore n.1 e circa 2424 m dall'aerogeneratore n.5;
26. nuraghe Scalaxeddu a Gonnostramatza, distante circa 755 m dall'aerogeneratore n.3, circa 1382 m dall'aerogeneratore n.4, circa 1610 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1690 m dall'aerogeneratore n.2 e circa 2449 m dall'aerogeneratore n.5;
27. nuraghe Palas Arrideli a Gonnostramatza, distante circa 1523 m dall'aerogeneratore n.1, circa 1475 m dall'aerogeneratore n.2, circa 488 m dall'aerogeneratore n.3, e circa 2250 m dall'aerogeneratore n.4.

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Il progetto in esame prevede la realizzazione nell'agro di Collinas di un impianto eolico, composto da otto aerogeneratori ubicati nel settore orientale, settentrionale e occidentale del territorio comunale, e di parte del tracciato dei relativi caviddotti di collegamento. Come si evince dai precedenti paragrafi, che analizzano la buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), l'impianto in progetto ricade in una porzione territoriale ad altissima concentrazione di siti archeologici, attestanti una presenza antropica dall'età preistorica fino ai giorni nostri. Le testimonianze numericamente maggiori sono quelle relative all'età del Bronzo, in particolare nell'areale interessato dal parco eolico sono presenti numerosi nuraghi, i quali, in collegamento visivo tra di loro e ubicati nelle aree collinari e pianeggianti, ripropongono il tipico modello insediativo dell'età del Bronzo diffuso in Marmilla. Non mancano attestazioni della frequentazione antropica in età precedenti e successive, sono infatti segnalati numerosi insediamenti, necropoli e aree di dispersione di materiali riferibili ad una frequentazione nel corso dell'età neolitica e storica, in particolare romana. Tali attestazioni sono testimonianza, da un lato, della forte vocazione agricola dell'area, prossima peraltro alla vallata del Rio Mogoro, e dall'altro della grande importanza rivestita dalla Giara di Collinas e dai rilievi contigui ai fini del controllo del territorio e delle sue risorse. Tali caratteristiche geomorfologiche hanno attratto e reso possibile un insediamento antropico continuativo nel tempo dalla preistoria ai giorni nostri. Nel buffer di 3 km attorno all'impianto sono presenti sedici aree archeologiche tutelate con specifico decreto di dichiarazione di interesse culturale. Per diciassette altre aree archeologiche questo Ufficio ha proceduto ad avviare formalmente il procedimento di verifica o dichiarazione dell'interesse culturale o sta procedendo ad istruirne l'avvio. Tra le aree archeologiche sopra elencate, si segnala in particolare in prossimità dell'areale in cui si prevede di installare gli aerogeneratori n. 01 e 02, il nuraghe Corona Manna, il nuraghe Brodu in Cuccuru e il nuraghe Sartarò disposti a controllo della vallata a sud della Giara di Collinas in cui spicca la presenza delle tombe nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela, oggetto di fruizione

MA

e anch'esse prossime agli aerogeneratori sopra richiamati. La vicinanza degli aerogeneratori genererebbe un impatto visivo negativo sui monumenti sopra richiamati e sull'intera area intesa come contesto archeologico territoriale unitario. Si evidenzia, altresì, l'imponente nuraghe S'Orcu in territorio di Gonnostramatza disposto nel ciglio nordorientale della Giara di Collinas a controllo della sottostante vallata del Rio Mogoro e in contatto visivo con i nuraghi Cuccuru Espis, Pallariu, Bingia 'e Monti, Scalaxeddu che punteggiano il pendio sottostante. Il nuraghe, vicinissimo all'ubicazione dell'aerogeneratore n. 04 e prossimo all'aerogeneratore n. 03 previsti in progetto, è di grandissimo interesse scientifico per la sua articolata e complessa architettura, che lascia supporre per l'edificio un ruolo di grande rilevanza nell'intero compendio territoriale. L'eventuale realizzazione degli aerogeneratori, considerata la loro ubicazione sulla Giara di Collinas, avrebbe sul piano visivo una immediata ricaduta negativa sul nuraghe s'Orcu e sui numerosi beni ubicati nella sottostante vallata del Rio Mogoro. È importante segnalare, inoltre, in prossimità degli aerogeneratori n. 05 e n. 06 la presenza del nuraghe complesso Monte Concali, oggetto di una campagna di scavo condotta sotto la direzione di questo Ufficio, e della tomba di Sa Terra de su Muru, oggetto di un progetto di scavo e valorizzazione in fase di elaborazione da parte del Comune di Collinas. L'impatto visivo negativo generato dalla realizzazione dei medesimi aerogeneratori interesserebbe non solo il nuraghe Monte Concale e la tomba di sa Terra de su Muru, ma anche tutti i beni che costellano il ciglio del settore meridionale della Giara di Siddi (nuraghe Corruardu, nuraghe Liccu, nuraghe Sa Corona Arrubia, nuraghe Su Concali, nuraghe Sa Fogaia, nuraghe Genna Maiu I e nuraghe Genna Maui II). La realizzazione degli aerogeneratori nn. 05, 06 e 07, inoltre, avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara, importante area archeologica oggetto di valorizzazione e fruizione, la quale risulta inserita nel progetto "La civiltà nuragica" facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. È necessario, perciò, prestare particolare attenzione all'analisi del contesto in cui tale area archeologica si inserisce poiché, considerato che gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato, eventuali criticità potrebbero comportare l'esclusione del sito dal progetto. Nel progetto sopracitato della tentative list Unesco è inserito anche il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, aperto al pubblico e oggetto di un importante progetto di fruizione che si collega con il museo civico e il sito di Pinna 'e Maiolu, un sistema di fruizione turistico culturale di importanza economica oltre che culturale per Villanovaforru e per l'areale. Genna Maria oltre che importante testimonianza dell'architettura nuragica è un sito pluristratificato frequentato fino ad età romana, con cambi di destinazione d'uso e edificazione di nuove strutture fondamentali per la comprensione della storia della Sardegna nuragica e post nuragica. In generale, il parco si inserisce all'interno di una porzione di territorio che reca ancora evidenti le tracce di un sistema territoriale dell'età del Bronzo che ancora marca il paesaggio storico e culturale. Come si evince dalla documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che la società SORGENIA RENEWABLES S.r.l. ha reso disponibile sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il progetto in esame avrà un importante impatto sul sottosuolo con elevati potenziali rischi di natura archeologica, in particolare per quanto attiene alle aree degli aerogeneratori nn. 1, 3 e 4, i quali ricadono su areali caratterizzati da un'ampia dispersione di elementi di ossidiana e di frammenti ceramici di cultura Ozieri, indizio di insediamenti o officine litiche in entrambe le aree.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La documentazione risulta carente in quanto dovrebbero essere integrati gli elaborati relativi alle fotosimulazioni e ai rendering con visuali idonee a valutare l'effettivo impatto e interferenza dell'impianto eolico sui beni del patrimonio archeologico. Relativamente all'impatto dell'impianto sui beni del patrimonio archeologico, considerate le criticità rilevate anche nella relazione archeologica trasmessa, sarebbe necessario effettuare ulteriori approfondimenti, anche in sede di VPIA, per accertare la reale consistenza del patrimonio archeologico. Tuttavia, considerato che i dati acquisiti manifestano già fortissime criticità per l'area scelta per la realizzazione dell'impianto e che ulteriori approfondimenti consentirebbero solo di accrescere le conoscenze sul patrimonio archeologico noto, non si ritiene di richiedere documentazione integrativa in quanto gli elementi acquisiti sono sufficienti per effettuare una istruttoria.

A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 3 km, si evidenzia che l'impianto eolico ricadrebbe in un areale che conserva numerose testimonianze della

MA

frequentazione antropica dall'età preistorica fino all'età medioevale. Il parco eolico in progetto, inoltre, ricadrebbe nelle immediate vicinanze di numerose aree archeologiche tutelate, alcune delle quali di grande importanza scientifica e oggetto di fruizione, pertanto la sua realizzazione avrebbe su di esse un forte impatto negativo. Tutto ciò premesso, considerato che l'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), individua come non idonee all'insediamento di parchi eolici le aree che ricadono nella fascia di rispetto di tre chilometri dai beni sottoposti a tutela; si ritiene che il parco non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata e pertanto si ritiene di esprimere parere negativo per l'opera in esame ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, oltre al complesso quadro di tutela paesaggistica gravante nell'area direttamente interessata dal progetto a cui pertanto si rimanda, rileva che: "... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze [-] ... - Art. 142, comma 1, lett. g): Aree di sedime degli aerogeneratori CO03 e CO04. -Art. 142, comma 1, lett. h): la piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO03 e parte del relativo cavidotto MT insistono su aree gravate da usi civici del Demanio di Collinas (NCT F. n. 4, part. n. 119). B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione [-] Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. Nel Comune di Collinas è vigente il Piano Urbanistico Comunale, pubblicato sul BURAS n. 32 del 11/10/2003, non adeguato al PPR. Le WTG CO01, CO02, CO05, CO06, CO07, CO08 e le relative piazzole ricadono in Zona urbanistica agricola classificata E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, mentre le WTG CO03, CO04 e relative opere accessorie ricadono in Area H2 - Zone di pregio paesaggistico. Come evidenziato dal Comune di Collinas nella nota di osservazioni n. prot. 3529 del 01/09/2023, il PUC non ammette l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica da fonti eoliche, solari o geotermico se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell'agro di Collinas o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale -Componenti ambientali:

Le postazioni eoliche CO01, CO02, CO04, CO05, CO07 e le relative piazzole, il site camp, parte dei cavidotti e delle strade in progetto e la sottostazione elettrica (SSE) ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate" (CO04) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Le postazioni eoliche CO03, CO06 e CO08 e le relative piazzole, il site camp, parte dei cavidotti e delle strade in progetto ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Per quanto contenuto nella nota n. prot. 59988 del 05/09/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS, le aree di sedime degli aerogeneratori CO06, CO07 e CO08 sono considerate "aree naturali e sub naturali" dal vigente PPR, per la presenza di "formazioni steppiche ad ampelodesma" e pertanto disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". - Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m", oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: Fascia di rispetto del Riu Mussungiu Cungiau, a circa 10 m da CO07; Fascia di rispetto del Riu Perdosu, a circa 250 m da CO01, a circa 260 m da CO02, a circa 310 m da CO03; Fascia di rispetto del Riu Benazzu Mannu, a circa 380 m da CO07; Fascia di rispetto del Riu Acqua Sassa, a circa 480 m da CO08; Fascia di rispetto del Riu Gora Frassu, a circa 660 m da CO04, a circa 830 m da CO05. Tratti del tracciato del cavidotto interferiscono con aree tutelate (fiumi o corsi

MA

d'acqua e relative sponde). - Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA: ZPS ITB043056 Giara di Siddi, a circa 1 km da CO06; IBA 178 Campidano Centrale, a circa 1,7 km da CO01. -Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA e disciplinati dagli artt. 52 e 53, "Nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Collinas, a circa 1,3 km da CO06; a circa 1,4 km da CO08, a circa 1,65 km da CO07, a circa 1,8 km da CO05, a circa 2,4 km da CO04, a circa 3,4 km da CO02, a circa 3,6 km da CO03, a circa 4,2 km da CO01; Villanovaforru, a circa 1,5 km da CO08, a circa 1,75 km da CO07, a circa 3,1 km da CO06, a circa 4 km da CO05, a circa 6 km da CO02; Gonnostramatza, a circa 2,3 km da CO04 e CO05, a circa 2,95 km da CO06, a circa 3,9 km da CO03, a circa 4,2 km da CO07, a circa 4,8 km da CO02, a circa 5,3 km da CO01, a circa 5,9 km da CO08; Mogoro, a circa 3,3 km da CO03, a circa 4 km da CO01, a circa 4,2 km da CO02, a circa 4,3 km da CO04, a circa 5,20 km da CO05, a circa 6,1 km da CO06, a circa 8,4 km da CO08; Lunamatrona, a circa 3,4 km da CO07, a circa 4,6 km da CO06, a circa 4,7 km da CO08; Pauli Arbarei, a circa 5,5 km da CO07, a circa 6,6 km da CO06; Siddi, a circa 3,5 km da CO07, a circa 4,1 km da CO06, a circa 4,7 km da CO05, a circa 5,6 km da CO04, a circa 5,8 km da CO08; Sardara, a circa 2,4 km da CO08, a circa 3,5 km da CO02, a circa 4,5 km da CO07, a circa 4,6 km da CO06; Gonnoscodina, a circa 4,2 km da CO04 e CO05, a circa 4,8 da CO06, a circa 5,5 km da CO03, a circa 5,9 da CO07, a circa 6,5 km da CO02, a circa 7,8 km da CO08; Masullas, a circa 5 km da CO03, a circa 5,3 km da CO04, a circa 5,8 km da CO01, a circa 6 km da CO02 e CO05; Siris, a circa 6,6 km da CO03; Simala, a circa 6,75 km da CO05; Baressa, a circa 6,8 km da CO05 e CO06. -Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale" (recinzioni storiche principalmente in pietre murate a secco e ricoveri rurali quali pinnette, ecc.), disciplinati all'art. 55 comma 3 lett. a): "per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza che mantengono i caratteri storico tradizionali, gli interventi devono essere rivolti esclusivamente alla conservazione, riqualificazione e recupero, comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle tipologie originarie, riguardanti non solo i corpi di fabbrica ma altresì le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità" ed all'art. 55 comma 4: "i piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale": l'intera area del Layout è caratterizzata dalla presenza di recinzioni storiche in pietre murate a secco e di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale; in particolare il sito di CO04 interessa un piccolo pianoro ricco di tali emergenze testimoniali cui si sovrapporrebbe interamente l'area della piazzola.

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". -L'intervento interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA, "la pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema: (...) e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi". -Circa la presenza dei muretti a secco tradizionali e degli insediamenti storici rurali, i seguenti indirizzi delle NTA: art. 80, comma 1, lett. c) - Edificato in zona agricola: "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco" ed art. 81 - Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: "per gli insediamenti storici costituiti da centri

rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Assetto storico-culturale)”.
B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Beni culturali entro i 3 km.

[–] Nucleo storico di Collinas, distanze minime e massime dalle WTG (1,3 km-1,7 km da CO06; 1,4 km-1,9 km da CO08; 1,65 km-2,10 km da CO07; 1,8 km-2,25 km da CO05; 2,4 km-2,85 km da CO04): -Chiesa di San Michele arcangelo (D.D.R. n. 4 del 19/01/2010 e D.C.R.n. 70 del 14/06/2017); -Ex Monte Granatico (D.M. prot. n. 2464 del 09/06/1976); -Casa Garau con giardino e pertinenze (D.D.R. n° 57 del 28/09/2009); -Chiesa di San Sebastiano (D.D.R. n. 2 del 09/01/2013).

Nucleo storico di Villanovaforru, distanze minime e massime dalle WTG (1,5 km-2 km da CO08; 1,75 km-2,15 km da CO07):

-Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187); -Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008).

Nucleo storico di Gonnostramatza, distanze minime e massime dalle WTG (2,3 km-2,75 km da CO05; 2,3 km-2,8 km da CO04):

-Ex Monte Granatico (D.M. prot. n. 13652 del 07/10/1996); -Chiesa di S. Antonio (D.D.R. n. 29 del 13/04/2010);

-Parrocchiale di S. Michele Arcangelo (D.D.R. n. 48 del 13/05/2010).

Nucleo storico di Sardara, distanze minime e massime dalle WTG (2,4 km-3,1 km da CO08).

-Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011); -Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010); -Casa Diana (D. M. del 05/07/1988); -Chiesa di Sant’Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011); -Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011); -Chiesa di Sant’Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012);

In agro:

-Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,36 km da CO08, a 2 km da CO07.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

Beni culturali entro i 3 km.

Nucleo storico di Collinas, distanze minime e massime dalle WTG (1,3 km-1,7 km da CO06; 1,4 km-1,9 km da CO08; 1,65 km-2,10 km da CO07; 1,8 km-2,25 km da CO05; 2,4 km-2,85 km da CO04):

-Chiesa di San Rocco;

-Casa Canonica annessa alla Chiesa di S.Michele;

-Casa Tuveri già Municipio ora sede espositiva;

-Casa Mandis;

-Complesso Funtana Manna.

Nucleo storico di Villanovaforru, distanze minime e massime dalle WTG (1,5 km-2 km da CO08; 1,75 km-2,15 km da CO07)

-Chiesa di San Rocco;

-Municipio.

Nucleo storico di Gonnostramatza, distanze minime e massime dalle WTG (2,3 km-2,75 km da CO05; 2,3 km-2,8 km da CO04):

-Scuole elementari A. Taramelli;

-Edificio in Viale Diaz n. 10;

-Ex Municipio;

-Oratorio di San Luigi;

-Ex Scuola elementare.

Nucleo storico di Sardara, distanze minime e massime dalle WTG (2,4 km-3,1 km da CO08).

-Chiesa di S. Anastasia;

-Ex Municipio ora Museo Archeologico;

-Edificio delle Ex Scuole Elementari;

-Mercato civico;

- Casa Pilloni sede Centro Servizi Area [Archeologica] S. Anastasia;
- Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo);
- Cimitero storico.

In agro:

- Chiesa campestre di S.Maria Angiargia (Bangiargia o del Bagno) in agro di Collinas, a circa 1,17 km da CO04, a 1,64 km da CO05, a 1,66 km da CO03, a 1,75 km da CO02, a 2,28 da CO06, a 2,6 km da CO01;
- Chiesa campestre di San Paolo in agro di Gonnostramatza località Serzalà, a circa 1,67 km da CO04, a 2,3 km da CO05, a 2,5 km da CO03;
- Ruderi della chiesa di Santa Barbara in agro di Mogoro, a circa 2,8 km da CO03.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km da ciascun aerogeneratore, di numerosi beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come segnalato al punto "B.1.2 – Beni Architettonici" del presente parere. L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di colline ed altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. L'areale di studio ove saranno collocati gli aerogeneratori, nel comune di Collinas, è parte di un territorio rurale dedito da secoli all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini poderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi. Il territorio agricolo è inoltre caratterizzato dai lunghi muretti a secco della tradizione costruttiva locale, dal 2018 parte del patrimonio immateriale UNESCO, e dai resti di insediamenti rurali storici, le barrache e le caratteristiche pinnette (costruzioni circolari per il ricovero dei pastori). Il sito è accerchiato da una costellazione di piccoli centri urbani in gran parte di origine medievale quali: Collinas a circa 1,3 km, Villanovaforru a circa 1,5 km, Gonnostramatza a circa 2,3 km, Mogoro a circa 3,3 km, Lunamatrona a circa 3,4 km, Siddi a circa 3,5 km, Sardara a circa 2,4 km, Gonnoscodina a circa 4,2 km, Pauli Arbarei a circa 5,5 km, Masullas a circa 5 km, Siris a circa 6,6 km, Simala a circa 6,75 km, Baressa a circa 6,8 km. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. Il layout interessa un'area con quote che vanno da circa 130 m a 310 m s.l.m.; gran parte degli aerogeneratori saranno posizionati su pianori o colline a circa 300 m o comunque a quote elevate. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR. Stante la premessa circa la non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori dai beni culturali isolati nonché dai numerosi beni culturali inseriti in contesti storicamente pluristratificati, quali sono la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. I nuclei storici dei piccoli borghi di sopra elencati entro un raggio di circa 7 km, ma a ben vedere la stessa densità si rileva per tutta l'area vasta, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR ed al loro interno sono presenti numerosi beni culturali ai sensi della parte II dello stesso D. Lgs. 42/2004. In termini di intervisibilità, anche in considerazione dei siti a quote elevate prescelti per le WTG, la realizzazione dell'impianto avrebbe un impatto fortemente negativo per l'incombente degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala sia paesaggistico che culturale, nei termini della compatibilità con le dimensioni "minime" di questo patrimonio, sul quale si fonda la peculiare ed autentica ricchezza testimoniale

MA

della storia insediativa della Sardegna. Un medesimo impatto si avrebbe sul sistema di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale e delle recinzioni storiche in pietre murate a secco che caratterizzano l'intera area, queste ultime inserite nella lista del patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Si tratta di un patrimonio di cultura immateriale e materiale estremamente vulnerabile e ad elevato rischio di scomparsa che il PPR riconosce come Bene identitario costituente l'assetto storico culturale dell'Isola da salvaguardare espressamente in quanto "costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale" (artt. 54 e art. 55 comma 4 delle NTA). La realizzazione dell'impianto, che comprende l'adeguamento stradale interpodereale, scavi per le opere di rete e movimenti di terra per la realizzazione delle ampie piazzole, avrebbe inoltre conseguenze ancora più gravi per la stessa sopravvivenza di questi elementi del paesaggio agro-pastorale. Ad esempio, si rileva che il sito prescelto per CO04 interessa un pianoro ricco di muretti a secco, resti e strutture per il ricovero dei pastori, che sarebbero interamente distrutte per lasciare spazio alla struttura della piazzola. Per questi Beni identitari la disciplina di cui all'art. 55 comma 3 lett. a) delle NTA del PPR prevede che: "per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza che mantengono i caratteri storico tradizionali, gli interventi devono essere rivolti esclusivamente alla conservazione, riqualificazione e recupero, (...) nel rispetto delle tipologie originarie, riguardanti non solo i corpi di fabbrica ma altresì le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità". Parimenti l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni; le strade di appoderamento, rurali e di penetrazione agraria, ai sensi del comma 4 dell'art. 103, sono categorie "di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo". Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto sulla componente ambientale culturale e paesaggistica della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve innanzitutto rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche" (distanze rispetto alle fasce di tutela di 150 m: Riu Mussungiu Cungiau a circa 10 m da CO07; Fiume-1940 - Riu Benazzu Mannu a circa 110 m e 320 m da CO05; Fiume-12971 a circa 240 m da CO06; Riu Perdosu a circa 250 m da CO01, 260 m da CO02 e 310 m da CO03; Riu de Forru a circa 300 m da CO04; Riu Benazzu Mannu a circa 380 m da CO07; Riu Balasci a circa 430 m da CO06). Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Le postazioni eoliche CO03, CO06 e CO08 e le relative piazzole, il site camp, parte dei cavidotti e delle strade in progetto ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree seminaturali" (praterie), disciplinate dall'art. 26 delle NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". Sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree interessate: come già argomentato, oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche un'ampia piazzola complanare (di ampiezza complessiva pari a 9.513 mq durante la fase di montaggio, ridotta a 2.580 mq durante la fase di esercizio) ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo, la frammentazione e la riduzione della copertura arborea nonché la alterazione della morfologia dei siti. Le postazioni eoliche CO01, CO02, CO04, CO05, CO07 e le relative piazzole, il site camp, parte dei cavidotti e delle strade in progetto e la sottostazione elettrica (SSE) ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle

MA

agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva (classificazione da PUC di Collinas) e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento. Circa il grado di desiderabilità sociale dell'intervento, si riporta quanto contenuto nella nota di osservazioni n. prot. 3529 del 01/09/2023 del Comune di Collinas: "Il progetto 'Impianto eolico di Collinas' entra in diretto contrasto con tutti gli interventi e le politiche di sviluppo presenti nel territorio della Marmilla. Queste, infatti, risultano incentrate sulla valorizzazione del proprio ambiente, sia urbano che rurale, in un'ottica di sviluppo sostenibile dei settori strategici dell'agricoltura e del turismo, quest'ultimo basato sull'inestimabile patrimonio culturale, basti pensare alla Reggia Nuragica di Barumini, Patrimonio dell'Umanità dal 1997. (...) In conclusione, all'esito di un giudizio comparativo degli interessi coinvolti dal progetto in esame, si ritiene che la tutela degli elementi archeologico/identitari del paesaggio e la lesione dei caratteri paesaggistici dei luoghi che l'installazione del complesso comporterebbe, con conseguente danno irreparabile ai valori panoramici dell'area interessata, fondano la declaratoria di non compatibilità ambientale". Ed ancora nella nota di osservazioni n. prot. 4083 del 06/09/2023 del comune di Villanovaforru: "dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica. E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse. In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio (...) In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la 'frattura' che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale". Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che lo strumento urbanistici di Collinas classifica le aree dell'impianto come Zona E-agricola (WTG CO01, CO02, CO05, CO06, CO07, CO08 in Zona E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva) e Zona H2 - Zone di pregio paesaggistico (WTG CO03 e CO04). Come evidenziato dal Comune di Collinas nella nota di osservazioni n. prot. 3529 del 01/09/2023, il PUC non ammette l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica da fonti eoliche, solari o geotermico se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell'agro di Collinas o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3. Ne consegue che l'intervento non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non è urbanisticamente ricompreso in un "piano di settore". Ancora si deve evidenziare che il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. L'impianto si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. In accordo con quanto osservato dalla Direzione Generale dell'Ambiente della RAS a p. 4 della nota n. prot. 26369 del 08/09/2023: "l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei". In ragione della posizione elevata dei siti prescelti (in gran parte intorno ai 300 m), le torri eoliche sarebbero percepibili anche dalle due aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 di "Las Plassas- Zona e ruderi del castello" (D.M. 09/05/1975) e di "Barumini zona della Giara" (D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), entrambi vincoli panoramici. La realizzazione dell'impianto comporterebbe infatti un

MA

impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. Si deve innanzitutto evidenziare che il progetto risulta in continuità con l'impianto eolico ID 9713 denominato "Serras" costituito da 9 WTG, il quale è per buona parte pressoché coincidente con l'impianto ID 9789 denominato "Marmilla" costituito da 7 WTG, entrambi fronteggiati dall'impianto ID 10105 Sanluri-Sardara, i quali gravitano tutti sugli stessi territori comunali. In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio almeno altri 8 simili impianti di grande taglia con un impatto complessivo di circa un centinaio di pale in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono. Si deve rilevare inoltre che gran parte di queste proposte converge sulla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri" di nuova formazione in località Genna de Bentu, ampia oltre 10 ha, dalla quale diparte, per il collegamento alla RTN, l'elettrodotto aereo linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius", che a sua volta sarà collegata alla Stazione Elettrica "SE Nurri 2", mediante due elettrodotti aerei 380 kV ciascuno di lunghezza circa pari a 30 km, comportando ulteriore aggravio di elementi tecnologici ed intrusivi in un contesto agricolo consolidato. In accordo con quanto osservato dalla Direzione Generale dell'Ambiente della RAS a pp. 8-9 della citata nota n. prot. 26369 del 08/09/2023: "preme, infine, evidenziare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che ormai riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.06.2023, di ben 10 volte (rif. Econnexion: la mappa delle connessioni rinnovabili - Terna spa) quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica. Pertanto, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. e tenuto conto dei contributi degli Enti regionali coinvolti e delle posizioni espresse dai Comuni interessati dall'intervento, si ritiene che il progetto, così come proposto, sia singolarmente che, a maggior ragione cumulativamente, comporti impatti, non mitigabili né compensabili, per un territorio, come quello in esame, e ciò, con particolare riferimento alle esternalità negative che un simile progetto determina sul paesaggio, sul tessuto socioeconomico esistente, sulle previsioni di sviluppo del territorio, che non può contemplare la presenza di impianti quali quello proposto". Dato atto che il proponente non analizza l'effetto cumulo con i progetti in itinere, che sono tuttavia liberamente accessibili nel portale del Mase, ma soltanto con l'impianto esistente denominato "Campidano" (pp. 157-160 della Relazione paesaggistica), risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, che non considera che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione del potenziale "effetto selva" nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella citata nota n. prot. 59988 del 05/09/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui numerosi beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale" ed i recentissimi eventi incendiari. Ciò anche con riferimento diretto ai due bacini idrici presenti nella zona di Bruncu di Ierru e di Pranu Mannu (nei pressi di CO3 e CO4), utilizzati per l'approvvigionamento di acque in caso di incendi per tutta la zona della Marmilla.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la

MA


stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali ...".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE** [-] *Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le forti criticità in relazione alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo*";

- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 26814 del 15/11/2023 (Allegato n. 2), con la quale "... si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. In particolare per quanto di competenza, in relazione all'impatto dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive in contrasto con il valore culturale dei beni presenti";
- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 26866 del 15/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: "... *Premesso che la Soprintendenza territorialmente competente ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico ed ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico; Considerato che, come evidenziato dalla suddetta Soprintendenza, le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023; Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto. Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, in caso di realizzazione dell'opera, potrà essere attivata la procedura di cui al citato art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera ai sensi dell'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023"*.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 24/10/2023, paragrafo A.1.2, pp. 1-6), architettonico (v. paragrafi B.1.2 del predetto parere endoprocedimentale) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 del predetto parere endoprocedimentale) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche la *Relazione archeologica* del Proponente: "... 5.2 *Analisi dei dati acquisiti* [-] *La ricerca vincolistica, d'archivio e bibliografica così condotta, ha consentito di rilevare la presenza complessiva di 63 siti archeologici noti, di cui 11 sottoposti a vincolo archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004, mentre i restanti 52 siti sono stati rilevati dall'esame del Piano Paesaggistico regionale, dei PUC dei Comuni ricadenti all'interno dell'area di studio e dalla bibliografia scientifica ...*", p. 22), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor

più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:





- Impianto Eolico Collinas
- Aerogeneratori
- Piazzole definitive
- Piazzole temporanee
- Cavidotti MT
- Sottostazione_utente
- Cavidotto MT_AT
- SE Sanluri
- MOSI
- MOSI_multipoint [53]
 - struttura di fortificazione [36]
 - insediamento [11]
 - area di materiale mobile [1]
 - area ad uso funerario [5]
- MOSI_multipolygon [15]
- MOPR [1]

(da COL-52 – Relazione Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) – ALLEGATI 1-2-3, con ingrandimento della relativa legenda)

MA

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che *"... Tra le aree archeologiche sopra elencate, si segnala in particolare in prossimità dell'areale in cui si prevede di installare gli aerogeneratori n. 01 e 02, il nuraghe Corona Manna, il nuraghe Brodu in Cuccuru e il nuraghe Sartarò disposti a controllo della vallata a sud della Giara di Collinas in cui spicca la presenza delle tombe nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela, oggetto di fruizione e anch'esse prossime agli aerogeneratori sopra richiamati. La vicinanza degli aerogeneratori genererebbe un impatto visivo negativo sui monumenti sopra richiamati e sull'intera area intesa come contesto archeologico territoriale unitario. Si evidenzia, altresì, l'imponente nuraghe S'Orcu in territorio di Gonnostramatza disposto nel ciglio nordorientale della Giara di Collinas a controllo della sottostante vallata del Rio Mogoro e in contatto visivo con i nuraghi Cuccuru Espis, Pallariu, Bingia 'e Monti, Scalaxeddu che punteggiano il pendio sottostante. Il nuraghe, vicinissimo all'ubicazione dell'aerogeneratore n. 04 e prossimo all'aerogeneratore n. 03 previsti in progetto, è di grandissimo interesse scientifico per la sua articolata e complessa architettura, che lascia supporre per l'edificio un ruolo di grande rilevanza nell'intero compendio territoriale. L'eventuale realizzazione degli aerogeneratori, considerata la loro ubicazione sulla Giara di Collinas, avrebbe sul piano visivo una immediata ricaduta negativa sul nuraghe s'Orcu e sui numerosi beni ubicati nella sottostante vallata del Rio Mogoro. È importante segnalare, inoltre, in prossimità degli aerogeneratori n. 05 e n. 06 la presenza del nuraghe complesso Monte Concali, oggetto di una campagna di scavo condotta sotto la direzione di questo Ufficio, e della tomba di Sa Terra de su Muru, oggetto di un progetto di scavo e valorizzazione in fase di elaborazione da parte del Comune di Collinas. L'impatto visivo negativo generato dalla realizzazione dei medesimi aerogeneratori interesserebbe non solo il nuraghe Monte Concale e la tomba di sa Terra de su Muru, ma anche tutti i beni che costellano il ciglio del settore meridionale della Giara di Siddi (nuraghe Corruardu, nuraghe Liccu, nuraghe Sa Corona Arrubia, nuraghe Su Concali, nuraghe Sa Fogaia, nuraghe Genna Maiu I e nuraghe Genna Maui II). La realizzazione degli aerogeneratori nn. 05, 06 e 07, inoltre, avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara, importante area archeologica oggetto di valorizzazione e fruizione, la quale risulta inserita nel progetto "La civiltà nuragica" facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. È necessario, perciò, prestare particolare attenzione all'analisi del contesto in cui tale area archeologica si inserisce poiché, considerato che gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato, eventuali criticità potrebbero comportare l'esclusione del sito dal progetto. Nel progetto sopracitato della tentative list Unesco è inserito anche il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, aperto al pubblico e oggetto di un importante progetto di fruizione che si collega con il museo civico e il sito di Pinna 'e Maiolu, un sistema di fruizione turistico culturale di importanza economica oltre che culturale per Villanovaforru e per l'areale. Genna Maria oltre che importante testimonianza dell'architettura nuragica è un sito pluristratificato frequentato fino ad età romana, con cambi di destinazione d'uso e edificazione di nuove strutture fondamentali per la comprensione della storia della Sardegna nuragica e post nuragica ...":*



(da COL-52 – *Relazione Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) – ALLEGATI 1-2-3*, con ingrandimento dei particolari raffiguranti gli aerogeneratori CO01, CO02, CO04, CO05, CO06 e CO07 più direttamente richiamati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con riferimento ai beni culturali oggetto di impatti negativi rispetto al proprio contesto di giacenza)

MA

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato "*Nuragic monuments of Sardinia*" tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare del *santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara*, nel comune di Sardara, identificato al n. 26, e del *Nuraghe Genna Maria*, nel comune di Villanovaforru, identificato al n. 24, tutelato il primo per legge ai sensi dell'art. 10, comma 1, e vincolato il secondo con D.C.R. n. 70 del 09/08/2023 ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004, quali beni culturali).

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, del predetto *santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara* e *Nuraghe Genna Maria*, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato "*Nuragic monuments of Sardinia*".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 (Allegato n. 1), riporta nel paragrafo A.2. che "*... Come si evince dai precedenti paragrafi, che analizzano la buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), l'impianto in progetto ricade in una porzione territoriale ad altissima concentrazione di siti archeologici, attestanti una presenza antropica dall'età preistorica fino ai giorni nostri. Le testimonianze numericamente maggiori sono quelle relative all'età del Bronzo, in particolare nell'areale interessato dal parco eolico sono presenti numerosi nuraghi, i quali, in collegamento visivo tra di loro e ubicati nelle aree collinari e pianeggianti, ripropongono il tipico modello insediativo dell'età del Bronzo diffuso in Marmilla. Non mancano attestazioni della frequentazione antropica in età precedenti e successive, sono infatti segnalati numerosi insediamenti, necropoli e aree di dispersione di materiali riferibili ad una frequentazione nel corso dell'età neolitica e storica, in particolare romana. Tali attestazioni sono testimonianza, da un lato, della forte vocazione agricola dell'area, prossima peraltro alla vallata del Rio Mogoro, e dall'altro della grande importanza rivestita dalla Giara di Collinas e dai rilievi contigui ai fini del controllo del territorio e delle sue risorse. Tali caratteristiche geomorfologiche hanno attratto e reso possibile un insediamento antropico continuativo nel tempo dalla preistoria ai giorni nostri ..."*, tanto da costituire il nuovo impianto industriale di cui trattasi una profonda alterazione del contesto di giacenza dei medesimi beni archeologici, contesto che ancora si caratterizza per il proprio aspetto prevalentemente naturale e come costituitosi nel corso della storia, per la sua antica frequentazione antropica senza soluzione di continuità a partire dall'età preistorica, tale da configurarsi con un'equilibrata rappresentazione di tutti gli elementi sovrapposti nel tempo, i quali invece sarebbero sovrachiati e irrimediabilmente snaturati tra loro:




Figura 5-11: Ripresa fotografica DSC04901 – Direzione del cono visivo verso est -sud est - area in cui sarà installata la turbina CO02 (Fonte: COL-14. - Documentazione fotografica)

(da *Relazione paesaggistica*, fig. 5-11, p. 177)

MA




Figura 5-12: Ripresa fotografica DSC04750 – Direzione del cono visivo verso nord – nord ovest - area in cui sarà installata la turbina CO07 (Fonte: COL-14. - Documentazione fotografica)


(da *Relazione paesaggistica*, fig. 5-12, p. 178)

CONSIDERATO che nelle aree interessate dall’impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, paragrafo B.2: “... Il territorio agricolo è inoltre caratterizzato dai lunghi muretti a secco della tradizione costruttiva locale, dal 2018 parte del patrimonio immateriale UNESCO, e dai resti di insediamenti rurali storici, le barrache e le caratteristiche pinnette (costruzioni circolari per il ricovero dei pastori) ...” e le osservazioni del Comune di Collinas del 01/09/2023) e che tali elementi identitari del paesaggio sono interferiti dalla realizzazione od adeguamento della viabilità di accesso per il trasporto alle nuove piazzole degli aerogeneratori in progetto, benché tali elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate siano ricompresi nella categoria dei beni identitari tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

MA

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, non analizza la relativa problematica (v. elaborato *Relazione sugli effetti shadow-flickering*, n. COL-56, con allegata la relativa cartografia sotto riprodotta) e, quindi, l'area interessata caratterizzata per la presenza di numerosi beni culturali (archeologici ed architettonici), si determina che gli stessi beni rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



MA

Legenda:

- Aerogeneratori di progetto
- Ricettori sensibili - entro i 1000 m
- Ricettori sensibili - tra 1000 e 1700 m

Shadow Flickering	
0-15 ore	
15-30 ore	
30-45 ore	
45-60 ore	
>60 ore	

(da COL-56 – Relazione sugli effetti shadow-flickering, con ingrandimento della relativa legenda)

CONSIDERATO che, relativamente all’impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all’interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all’Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell’evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell’area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo (v. elaborato COL-20 – Relazione aeronautica ENAC, paragrafo 9) tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 210 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell’ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l’impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi (v. aerogeneratori nn. CO03 e CO04) si colloca in aree dichiarate “non idonee” con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 12.6 dell’Allegato 9).

CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici, ma anche in parte del bene paesaggistico tutelato per legge di cui all’art. 142, comma 1, lett. h, con riferimento allo stesso aerogeneratore CO03) entro la “fascia di rispetto” indicata nella medesima lettera sopra citata, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche

MA

all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 24/10/2023, paragrafo B.2 - Allegato n. 1 – e le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente dell'8/09/2023: *"... Premesso quanto sopra, preme, infine, evidenziare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che ormai riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.06.2023, di ben 10 volte (rif. Econnexion: la mappa delle connessioni rinnovabili - Terna spa) quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione /industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica. Pertanto, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. e tenuto conto dei contributi degli Enti regionali*

coinvolti e delle posizioni espresse dai Comuni interessati dall'intervento, si ritiene che il progetto, così come proposto, sia singolarmente che, a maggior ragione cumulativamente, comporti impatti, non mitigabili né compensabili, per un territorio, come quello in esame, e ciò, con particolare riferimento alle esternalità negative che un simile progetto determina sul paesaggio, sul tessuto socio-economico esistente, sulle previsioni di sviluppo del territorio, che non può contemplare la presenza di impianti quali quello proposto ...”), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 24/10/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti industriali FER – eolici e fotovoltaici/agrivoltaici – on-shore – oltre quelli off-shore di seguito illustrati sinergicamente - in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell'area vasta in esame il progetto dell'impianto eolico - MASE-VA: ID_VIP 9984, identificato con aerogeneratori ed etichetta in GRIGIO SCURO -, tanto da preconstituire un continuo paesaggio industriale totalmente estraneo a quello esistente naturale di rilievo paesaggistico. A tale nuovo paesaggio industriale di contrasto al naturale esistente, si sommano tutte le opere di relativo collegamento alla RTN e quelle di potenziamento della stessa RTN – v. gli elettrodotti lineari sopra riprodotti – che costituiscono un ulteriore e nuovo massiccio consumo di suolo naturale, oltre che una ancor più fitta barriera trasversale all'intero territorio sardo)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9984, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9984, WTG in GRIGIO SCURO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)


CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in

MA

ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:


MA



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 210 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 24/10/2023 – Allegato n. 1 -, ma anche le osservazioni sopra riportate dei Comuni di Villanovaforru, Collinas e Sanluri, allegate alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell'ambiente dell'8/09/2023), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. *c-quater*, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA



(da COL-48.1 - Carta dell'intervisibilità - Stato di progetto, particolare con relativa specifica legenda, dal quale emerge che il nuovo impianto industriale – con strutture industriali alte 210 m - è intervisibile per un ambito territoriale vastissimo)


CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *"... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..."* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 210 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, benché la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con la nota prot. n. 59988 del 05/09/2023, abbia ritenuto che *"... la presenza di aerogeneratori di dimensioni così importanti sia di*

MA

impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme in aree aperte in cui la velocità di propagazione delle fiamme e l'espansione esponenziale del fronte incendiario, diventano importanti soprattutto nelle giornate di forte intensità dei venti dominanti lungo l'asse NW-SE; ... DETERMINA ... Art. 2 di comunicare che ... tutto l'intervento, in funzione della dimensione degli aerogeneratori, costituisce impedimento all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme come specificato in premessa ...".

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate (nonostante l'area vasta interessata dal progetto sia stata percorsa da innumerevoli incendi – v. l'immagine sottostante), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà:



(da COL-63 - Carta delle aree percorse dal fuoco, elaborato del Proponente)

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", il cui art. 1, Principi, sancisce che "1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve

MA

essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. COL-45) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale architettonico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 (Allegato n. 1), individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili (essendo costituita la tutela del predetto patrimonio culturale anche dalla conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile – v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), ma ancora per quanto riferimento al patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelle riferibili all'ambiente indicato dal Proponente quale riferimento per lo stesso patrimonio culturale di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 e del Paesaggio) e le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, oltre che archeologico e paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sorgenia Renewables S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 24/10/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 24/10/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023, in particolare con il paragrafo *D. Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. 42/2004)*.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 15/11/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 15/11/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "IMPIANTO EOLICO COLLINAS", costituito da 8 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo
17.11.2023 12:14:24
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT